

UNIPOLPIÙSTRADE

Autovetture

Estratto CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Nelle pagine seguenti viene riportato un estratto delle condizioni di assicurazione del prodotto assicurativo PiùStrade.

L'estratto è organizzato nelle seguenti sezioni:

- GLOSSARIO
- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
- SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
- NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

GLOSSARIO

I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.

Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul *Veicolo* costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul *Veicolo* fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Aderente: il soggetto che può scegliere di aderire al programma assicurativo stipulato dal *Contraente* con la *Società*.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo *Proprietario* della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: contratto di *Assicurazione*, come definito dall'articolo 1882 del *Codice* civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza della *Somma assicurata* indicata in *Polizza*, indipendentemente dal *Valore commerciale* del *Veicolo* e degli *Accessori aggiuntivi*, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.

Atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il *Veicolo*.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'*Attestazione* (*Contraente*, ovvero, qualora diverso, il *Proprietario* del *Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il *Locatario* nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi. Le generalità di quest' ultimo devono essere state registrate, sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul *Documento Unico*, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

Centri Riparazione Auto: sono i centri convenzionati *UnipolService* e, in alternativa o in aggiunta, i centri convenzionati individuati in *Polizza*, che erogano il servizio di autoriparazione diretta.

Centri Cristalli Auto: sono i centri convenzionati con *UnipolGlass* e in alternativa o in aggiunta, i centri convenzionati individuati in *Polizza*, che erogano il servizio di riparazione e di sostituzione dei cristalli auto.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Aderente* o dall'*Assicurato*, che stipula il contratto di *Assicurazione*, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

Danno indennizzabile: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* non ancora depurata di eventuali *Franchigie* o *Scoperti*, se pattuiti in *Polizza*.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Degrado d'uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "Danno Parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

Documento unico: *Documento Unico* di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:

- a) i dati tecnici del *Veicolo*;
- b) i dati di intestazione del *Veicolo*, di cui agli articoli 91,93 e 94 del Nuovo *Codice* della Strada;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del *Veicolo*;
- d) i dati relativi alla cessazione del *Veicolo* dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel *Documento Unico* sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del *Veicolo*, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo *Codice* della Strada. Per la garanzia *Infortuni* del *Conducente* è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Fenomeno elettrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

Franchigia (o minimo non indennizzabile): parte del *Danno indennizzabile*, espressa in cifre, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo *Codice* della Strada.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del *Veicolo* o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro *Veicolo*, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al *Veicolo*

Assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'*Assicurato* o con il rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti*, se pattuiti.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Locatario: utilizzatore di un *Veicolo* affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul *Documento Unico*.

Network specializzato grandine: è il network convenzionato *UnipolService* e, in alternativa o in aggiunta, i centri convenzionati individuati in *Polizza*, che eroga il servizio di autoriparazione diretta dei danni da grandine.

Polizza: documento probatorio del contratto di *Assicurazione*, ai sensi dell'articolo 1888 del *Codice* civile. Può prevedere eventuali *specifiche pattuizioni contrattuali*, che regolamentano condizioni particolari per il contratto stipulato, tramite *appendice di Polizza*.

Premio: somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. Si intende come *Premio* netto l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà.

Sono equiparati al *Proprietario*: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di locazione finanziaria.

Quattroruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "*Codice Infocar*" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del *Codice*.

Scoperto: parte del *Danno indennizzabile* a termini di *Polizza*, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Società: Unipol Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

UnipolService: è la Società del Gruppo Unipol specializzata nella autoriparazione diretta.

UnipolGlass: è la Società del Gruppo Unipol specializzata nella riparazione e sostituzione dei cristalli auto.

Valore assicurato: importo del *Veicolo* indicato in *Polizza* e degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al "*Codice Infocar*" di *Quattroruote*.

Valore commerciale: importo del *Veicolo* determinato in base al "*Codice Infocar*" ("quotazione valore di vendita") indicato da *Quattroruote*.

Veicolo: l'autovettura o l'autoveicolo per trasporto promiscuo (di cui all'articolo 54 lettere a e c del Nuovo *Codice della Strada*), l'autotassametro (di cui all'articolo 86 lettera a del Nuovo *Codice della Strada*), indicato in *Polizza*.

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Durata del contratto

Garanzia diverse dalla Responsabilità Civile

Il contratto si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.

L'*Assicurazione* ha *Effetto* dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha *Effetto* dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'*Assicurazione* è operante fino all'ora ed alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice).

Contratto di durata poliennale

Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata nella *Polizza*. Se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* o l'*Aderente* potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale (art. 1899, 1° comma del Codice Civile). Se la durata è uguale o inferiore, il *Contraente* o l'*Aderente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la sua naturale scadenza.

Quando e come devo pagare

Art. 1.2 - Determinazione del *Premio* e delle Condizioni di assicurazione

Al contratto si applica la Tariffa e le Condizioni di assicurazione Unipoli PiùStrade in vigore al momento dell'*Effetto* della *Polizza*.

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Veicolo* ed al suo utilizzo, al *Proprietario* dello stesso **()** ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

Eventuali diverse modalità di determinazione del *Premio* saranno individuate in *Polizza*.

Che obblighi ho

Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Per la stipulazione del contratto, il *Contraente* o l'*Aderente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione, il certificato di proprietà o, ove previsto, il *Documento Unico*.

La *Società* presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal *Contraente* e dall'*Aderente*, al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la *Società* può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di *Premio* più alte. In questo caso, se il *Contraente*, o l'*Aderente*, rilascia dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la *Società* può rifiutare il pagamento del *Sinistro* e chiedere l'*annullamento del contratto*. Se invece il *Contraente*, o l'*Aderente*, ha agito senza dolo o colpa grave, la *Società* può ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor *Premio* percepito e può recedere dal contratto.

Inoltre, il *Contraente*, o l'*Aderente*, deve comunicare immediatamente alla *Società* eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, la *Società* può rifiutare il pagamento del *Sinistro* o ridurlo in proporzione al minor *Premio* percepito e recedere dal contratto.

Variazioni contrattuali

Art. 1.6 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del *Veicolo*, il *Contraente*, o l'*Aderente*, è tenuto a darne comunicazione alla *Società*.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del *Veicolo*, il *Contraente*, o l'*Aderente*, deve inoltre fornire alla *Società* copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del *Veicolo* per la demolizione.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del *Veicolo*, il *Contraente*, o l'*Aderente*, deve invece fornire alla *Società* la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico* e della targa di immatricolazione.

In tutti i casi il contratto si risolve e la *Società* rimborsa la parte di *Premio* netto pagato e non goduto con le modalità concordate con il *Contraente*, qualora si tratti di soggetto diverso questi provvederà, a sua volta, a rimborsare all'*Aderente* la quota di premio già versata (al netto della parte relativa al periodo di

operatività del contratto) a partire dalla data di avvenuta comunicazione all'Agenzia/Punto Vendita, ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro, e ciò dalla data di consegna/presa in carico del Veicolo presso il demolitore o di esportazione definitiva all'estero risultante dalla documentazione indicata sopra.

Art. 1.7 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo

In caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo il Contraente, o l'Aderente è tenuto a darne comunicazione alla Società consegnando alla medesima copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

In tal caso il contratto si risolve e l'Assicurazione non ha effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice).. In tal caso la Società rimborsa la parte del Premio netto pagato e non goduto, con le modalità concordate con il Contraente, qualora si tratti di soggetto diverso questi provvederà, a sua volta, a rimborsare all'Aderente la quota di premio già versata (al netto della parte relativa al periodo di operatività del contratto), ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 1.8 - Sostituzione dei documenti assicurativi

Su richiesta del Contraente o dell'Aderente e a sue spese, la Società, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, ovvero siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Art. 1.9 - Diritto di recesso per polizze abbinate ad un finanziamento

Qualora l'Assicurazione sia acquistata in abbinamento ad un contratto di finanziamento, il Contraente, o l'Aderente, può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla data di effetto della Polizza, comunicando la sua decisione per iscritto alla Società tramite Raccomandata. Se tale diritto viene esercitato dall'Aderente, lo stesso dovrà comunicare la sua decisione al Contraente e per conoscenza alla Società."

In tal caso la Società provvederà alla restituzione del premio versato e non goduto direttamente al Contraente; qualora si tratti di soggetto diverso questi provvederà, a sua volta, a rimborsare all'Aderente la quota di premio già versata (al netto della parte relativa al periodo di operatività del contratto).

Art. 1.10 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Aderente o dell'Assicurato.

Art. 1.11 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, relativi all'Assicurazione, presenti e futuri, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società o del Contraente.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

3 SEZIONE CORPI E VEICOLI TERRESTRI

Cosa assicura

Art. 3.1 - Rischio assicurato

La Società assicura i rischi relativi al *Veicolo* tramite le garanzie opzionali riportate nella presente Sezione le quali si ritengono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Con riferimento ai criteri relativi alla “Determinazione dell’ammontare del danno”, del “Pagamento dell’Indennizzo” e “Denuncia del *Sinistro*” si rimanda ai relativi articoli delle “Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri” delle presenti Condizioni di assicurazione.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Esclusioni

L’Assicurazione non comprende i danni:

- relativi agli Accessori aggiuntivi non di serie , salva specifica pattuizione;
- relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul *Veicolo*, strumentali all’attività svolta, compresi i corredi professionali, salva specifica pattuizione;
- determinati da atti dolosi di Terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto, salva specifica pattuizione;
- causati da dolo o attività illecita del *Contraente* e/o dell’*Assicurato* e/o dell’*Aderente*;
- determinati da mancato uso del *Veicolo* e dal suo deprezzamento;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- conseguenti lo sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o meno;
- verificatisi durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al *Veicolo* modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Dove vale la copertura

Art. 3.3 - Estensione territoriale

L’Assicurazione è valida quando il *Veicolo* circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell’Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia Erzegovina e Regno Unito.

Inoltre la copertura è valida per i seguenti paesi: Azerbaigian, Bielorussia, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Israele, Iran e Ucraina. La copertura per i paesi della Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi dei governi.

Art. 3.4 - Incendio

Cosa assicura

Art. 3.4.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione, scoppio.

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente*, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
- b) ai danni determinati da atti dolosi di *Terzi*;
- c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del *Contraente*, dell'Aderente o dell'Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Cosa NON assicura

Art. 3.4.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni causati da Fenomeni elettrici o da bruciature, entrambi non seguiti da *Incendio*.

Come assicura

Art. 3.4.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*. Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza*, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fonovisivi assicurati al momento del *Sinistro*.

In caso di Danno Totale, se il sinistro avviene entro 1 anno dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è determinato sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto.

Art. 3.5 - Furto e Rapina

Cosa assicura

Art. 3.5.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di *Rapina*, *Furto* consumati o tentati previa denuncia dell'accaduto alle Autorità.

L'Assicurazione è estesa:

- a) ai danni causati al *Veicolo* nell'esecuzione o nei tentativi di *Furto* o *Rapina* di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- b) ai danni causati al *Veicolo* durante il possesso abusivo conseguente al *Furto* o alla *Rapina*, anche se derivanti da *Atti di vandalismo*;

c) alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente*, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.5.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad *Appropriazione indebita*.

Come assicura

Art. 3.5.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Art. 3.6. - Eventi Naturali

Cosa assicura

Art. 3.6.1. - Rischio assicurato - "Formula Base"

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto e grandine.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente*, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.6.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione dei *Veicoli*;
- al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua;
- agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi.

Come assicura

Art. 3.6.3 - Forma dell'Assicurazione e limiti d'Indennizzo

A) *A Valore Commerciale*

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Nel caso di danno da grandine, l'*Indennizzo* è corrisposto nel limite dell'importo massimo indicato in *Polizza*.

Art. 3.7 - Eventi Sociopolitici

Cosa assicura

Art. 3.7.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la *Società*, indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*.

La *Società*, salvo il caso di "Danno Totale", riconosce l'Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente*, dell'*Aderente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.7.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro *Veicolo*;
- avvenuti mentre il *Contraente*, l'*Assicurato*, l'*Aderente* o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico.

Come assicura

Art.3.7.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Art. 3.8 - Kasko

Cosa assicura

Art. 3.8.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del *Veicolo* con qualunque mezzo purché identificato.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente*, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

L'Assicurazione è operante:

1. in relazione ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;
2. in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo Assicurato* a causa del *Sinistro* stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*;
3. in relazione ai danni causati da guida in stato *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche. La garanzia è operante solamente per il primo *Sinistro* per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. In caso di *Sinistro* la Società applicherà sull'ammontare del Danno indennizzabile uno *Scoperto* del 5%, con il minimo non indennizzabile di € 200,00 in aggiunta a quello eventualmente pattuito in *Polizza*; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo *Scoperto* del 5% con il minimo non indennizzabile di € 200,00. Per eventuali *Sinistri* successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, la garanzia non sarà più operante.

Cosa NON assicura

Art. 3.8.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del *Documento Unico* da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell'Art. 3.9.1 delle Condizioni di assicurazione;
- causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche, salvo quanto indicato al punto 3 dell'Art. 3.9.1 delle Condizioni di assicurazione;
- causati da cose od animali trasportati sul *Veicolo*;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al *Veicolo* a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del *Veicolo* conosciuti dall'Assicurato.

Come assicura

Art. 3.8.3 - Forma dell'Assicurazione

a) Assicurazione "a Valore Commerciale"

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del *Veicolo*, fermo il limite del Valore *Assicurato* indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.9 - Garanzie Accessorie

Art. 3.9.1 - R.C.A. "Extra"

Cosa assicura

1. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto del *Veicolo* indicato in *Polizza*, la *Società* rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;
- per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'*Assicurato*.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per *Sinistro*, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*.

2. Ripristino dotazioni di sicurezza

La *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del *Veicolo* indicato in *Polizza*, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad Incidente della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

3. Soccorso vittime della strada

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.

Art. 3.9.2 - C.V.T. "Extra"

Cosa assicura

1. Tassa di proprietà

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato in *Polizza* conseguente a *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*, la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

2. Spese di immatricolazione o voltura

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato in *Polizza* conseguente a *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 400,00, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*, le spese di immatricolazione o di voltura di un altro *Veicolo* della medesima tipologia.

In caso di perdita della targa in seguito ad Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, *Furto, Rapina, Appropriazione indebita* o smarrimento della stessa, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 400,00, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*, le spese di reimmatricolazione del *Veicolo*.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto, Rapina* o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

3. Spese di parcheggio e custodia

In caso di *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* del *Veicolo* indicato in *Polizza* oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 400,00 per *Sinistro*, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio e la custodia del *Veicolo* stesso disposti dall'Autorità.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

4. Danni ai bagagli trasportati

La *Società* indennizza il conducente e le persone trasportate sul *Veicolo* indicato in *Polizza* in caso di *Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita* o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.

La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del *Veicolo* (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza) e che, in caso di *Furto*, il reato sia avvenuto con effrazione e che il *Veicolo* fosse debitamente chiuso a chiave.

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di:

- € 300,00 per *Sinistro*, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*, in caso di *Furto, Rapina* o *Appropriazione indebita*;
- € 300,00 per *Sinistro*, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*, in caso di *Incendio* o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

5. Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro

In caso di "Danno Totale" indennizzabile a termini di contratto, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al *Veicolo*.

6. Rimborso spese documenti di circolazione

La *Società*, fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza*, distrutti in conseguenza di un Incidente della circolazione.

7. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di *Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo* indicato in *Polizza*, indennizzabile a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 100,00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore riportate in polizza, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del *Veicolo*.

8. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per “persona fisica”)
La *Società*, qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo Assicurato* siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della *Polizza* non fosse inferiore a dodici;
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l’avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

10. Urto e conseguenza dell’urto di animali selvatici

La *Società* rimborsa le spese sostenute per la riparazione del *Veicolo* conseguenti ad urto con animali selvatici (animali non soggetti al controllo e/o vigilanza dell’uomo).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per annualità assicurativa e con l’applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 250,00 calcolato sul valore dell’effettivo danno, salvo condizioni di maggior favore riportate in Polizza.

Come assicura

Art. 3.10.3 - Forma dell’Assicurazione

La *Società* rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle Somme assicurate. I danni al *Veicolo* sono indennizzati senza applicazione del Degrado d’uso.

Art. 3.11 - Cristalli

Cosa assicura

Art. 3.11.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell’Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la *Società*, nei limiti convenuti, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del *Veicolo* indicato in *Polizza*, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di *Terzi*, fenomeni naturali (compreso il danno da grandine).

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del *Sinistro*, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente*, dell'Aderente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.11.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- che richiedano la sostituzione di cristalli di *Veicoli* che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
- ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cucite o termosaldate su cappotte in tela;
- causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- riportati da altre parti del *Veicolo* a seguito della rottura dei cristalli;
- avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- dovuti a vizi di fabbricazione;
- riconducibili alla normale usura.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la *Società* compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).

Come assicura

Art. 3.11.3 - Forma dell'Assicurazione

Art. 3.11.3.1 - Riparazione Libera

L'Assicurato, in caso di *Sinistro*, può utilizzare i Centri Cristalli Auto ovvero rivolgersi un punto di riparazione diverso dai "Centri Cristalli Auto".

Qualora l'Assicurato utilizzi i "Centri Cristalli Auto" la garanzia è prestata nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica", in virtù della quale la *Società* si assume l'onere di riparare direttamente il *Veicolo* danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico. La *Società* si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

Qualora l'Assicurato scelga di fare riparare o sostituire i cristalli presso un punto di riparazione diverso dai "Centri Cristalli Auto" la garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale, di cui all'Art. 7.2.3 delle Condizioni di assicurazione", fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per *Sinistro* con l'applicazione, sul Danno indennizzabile, di una *Franchigia* di € 200,00 per *Sinistro*, salvo condizioni di maggior favore riportate in *Polizza*.

Come assicura

Art. 3.13 - Opzioni Tariffarie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)
(operanti solo se richiamate in *Polizza*)

Art. 3.13.1 - “VALORE DI ACQUISTO¹ PER 24 MESI IN CASO DI ACQUISTO DI UN NUOVO VEICOLO PRESSO LA STESSA CONCESSIONARIA”

parziale deroga dell’Art. 6.1.2 delle Condizioni di assicurazione, relativamente alle garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko, in caso di “Danno Totale”, ed esclusivamente per i veicoli con vetustà non superiore a 8 anni dalla data di prima Immatricolazione, se il Sinistro avviene entro 24 mesi dalla data di decorrenza della *Polizza*, l’ammontare del *Danno indennizzabile* è determinato sulla base del valore indicato sulla fattura d’acquisto, purché la polizza sia stata stipulata entro 6 mesi dalla data fattura. Gli Accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato nella *Polizza*.

La presente opzione tariffaria è operante solo in caso di riacquisto da parte dell’Assicurato di un nuovo Veicolo della stessa marca del precedente e purché il Veicolo stesso:

- sia di valore pari o superiore del precedente;
- venga acquistato presso il medesimo concessionario che ha venduto il veicolo oggetto di Danno Totale entro e non oltre sei mesi dalla data di liquidazione del Sinistro.

L’Assicurato dovrà esibire idonea documentazione che attesti i requisiti sopra indicati.

Art. 3.13.2 “VALORE DI ACQUISTO PER 36 MESI IN CASO DI RIACQUISTO PRESSO LA STESSA CONCESSIONARIA”

A parziale deroga dell’Art. 6.1.2 delle Condizioni di assicurazione, relativamente alle garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko, in caso di “Danno Totale”, ed esclusivamente per i veicoli con vetustà non superiore a 8 anni dalla data di prima Immatricolazione, se il Sinistro avviene entro 36 mesi dalla data di decorrenza della *Polizza*, l’ammontare del *Danno indennizzabile* è determinato sulla base del valore indicato sulla fattura d’acquisto, purché la polizza sia stata stipulata entro 6 mesi dalla data fattura. Gli Accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato nella *Polizza*.

La presente opzione tariffaria è operante solo in caso di riacquisto da parte dell’Assicurato di un nuovo Veicolo della stessa marca del precedente e purché il Veicolo stesso:

- sia di valore pari o superiore del precedente;
- venga acquistato presso il medesimo concessionario che ha venduto il veicolo oggetto di Danno Totale entro e non oltre sei mesi dalla data di liquidazione del Sinistro.

L’Assicurato dovrà esibire idonea documentazione che attesti i requisiti sopra indicati.

4 SEZIONE ASSISTENZA

Art. 4.1 - ASSISTENZA STRADALE

Cosa assicura

Art. 4.1.1 - Rischio assicurato

La Società si impegna a erogare una o più delle Prestazioni di immediato aiuto previste dagli Artt. 4.1.8, 4.1.9 e 4.1.10 delle Condizioni di assicurazione qualora l'Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale operativa, la quale:

- individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.

La Centrale operativa eroga:

- esclusivamente le Prestazioni necessarie e funzionali ad affrontare le situazioni di difficoltà;
- le Prestazioni previste e solo quelle usufruite, anche solo parzialmente, da parte dell'Assicurato; non viene fornito alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto.

Art. 4.1.2 - Delimitazioni

1. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
2. La Società non riconosce né rimborsi né indennizzi compensativi, salvo quanto previsto all'art. 7.3.1.1 - "Modalità per le richieste di assistenza";
3. la Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della Società se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società, devono essere consegnati alla stessa;
6. la Società mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva, nei limiti previsti nelle singole Formule, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.

La Società tiene a proprio carico i costi per:

- le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, Incendio, Furto e Rapina e Kasko, a esclusione delle relative franchigie e dei relativi scoperti, nonché di eventuali e ulteriori coperture Assicurative;
- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
- la restituzione del Veicolo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il Veicolo è stato consegnato all'Assicurato;
- le dotazioni di cui TUTTE le autovetture devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell'Assicurato (seggolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti prestabiliti.

Inoltre il centro di noleggio che fornisce l'autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;

7. gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

L'Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa.

La Prestazione non è operante:

• se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;

• se l'Assicurato non è in grado di fornire alla *Struttura organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

8. Le *Prestazione* che richiedono l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla *Centrale operativa* preventivo consenso scritto.

9. Le *Prestazione* che richiedono l'accesso all'*Abitazione* sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto.

Art. 4.1.3 - Pagamento delle *Prestazioni*

La *Società* sostiene i costi delle sole *Prestazioni* indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna *Prestazione*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la *Società* si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la *Prestazione* o alla *Società*, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la *Società* eroga la *Prestazione* solo nei limiti di quanto indicato nella *Prestazione* stessa.

La *Società* rimborsa all'Assicurato i costi se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

• la *Centrale Operativa* lo ha preventivamente autorizzato a organizzarsi autonomamente;

• l'intervento è stato disposto da *Autorità pubblica*;

• è stato trasportato al Pronto Soccorso;

• la *Prestazione* deve essere erogata all'estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla *Società* di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

In tali circostanze, l'Assicurato deve inviare al Punto di Vendita presso il quale è appoggiato il contratto una dichiarazione scritta in cui specifica il motivo che gli ha impedito di contattare la *Struttura organizzativa*, allegando alla stessa:

• in caso di preventiva autorizzazione della *Centrale Operativa*, il numero di dossier che gli è stato comunicato;

• in caso di intervento disposto dall'*Autorità*, copia del verbale di intervento o, in mancanza, la dichiarazione con cui il soccorritore attesta di essere intervenuto su richiesta dell'*Autorità* medesima;

• in caso di trasporto al Pronto Soccorso, copia del certificato di ricovero;

• i giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.), in copia originale se richiesto;

Se la *Società* verifica la sussistenza delle condizioni descritte, rimborsa all'Assicurato le spese che egli ha sostenuto. Il rimborso viene riconosciuto nei limiti previsti dalle singole *Prestazioni* e viene disposto entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Cosa NON assicura

Art. 4.1.4 - Esclusioni

Se non diversamente previsto nelle singole *Prestazioni*, queste ultime non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:

• di dolo e/o attività illecita del *Contraente* e/o dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;

• di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;

- dell'evento grandine;
 - di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - di guida del Veicolo in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
 - del mancato rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico;
 - dell'immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
 - delle operazioni di ordinaria manutenzione del Veicolo;
 - di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
 - di violazione dei limiti di velocità in tutti i casi in cui sia stata applicata la sanzione accessoria di sospensione o di ritiro della patente di guida (art. 142 C.d.S.).
- Inoltre, le *Prestazioni* non vengono erogate in caso di:
- impossibilità (materiale e oggettiva) causata da eventi naturali (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche);
 - eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo dell'Abitazione (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione);
 - assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell'Assicurato.

Art. 4.1.5 - Diritto di Rivalsa

La Società si riserva il diritto di *Rivalsa* per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso e/o attività illecita compiuta dall'Assicurato.

Dove vale la copertura

Art. 4.1.6 - Estensione territoriale

L'Assicurazione "Assistenza Stradale" opera, salvo quanto indicato nel seguito per le singole Prestazioni, nei seguenti ambiti territoriali:

- Assistenza "Base" quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;

Che obblighi ho

Art. 4.1.7 - Obblighi dell'Assicurato

Al momento della richiesta di assistenza, l'Assicurato deve fornire alla Struttura organizzativa:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del Veicolo, ecc.);
- tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e ad individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul Veicolo, eventuale cartella clinica, ecc.).

L'inadempimento da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale operativa, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione salvo quanto previsto dall'Art. "4.1.3. delle Condizioni di assicurazione".

Si precisa che in funzione di quanto previsto all'Art. 4.1.3 delle Condizioni di assicurazione, nei casi in cui ricorrano le condizioni per la richiesta di rimborso alla Società, quest'ultima, in riferimento all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione, ha il diritto di richiedere all'Assicurato un'autodichiarazione che certifichi se sia

stata comminata o meno una sanzione da parte dell'Autorità competente. In caso di accertata dichiarazione mendace, falsa o reticenza verrà addebitato l'importo delle prestazioni liquidate.

Come assicura

Art. 4.1.8 - ASSISTENZA "BASE"

In caso di *Incidente* conseguente alla circolazione del *Veicolo* che renda il medesimo indisponibile o inutilizzabile, la *Società*, per il tramite della *Centrale operativa*:

1. Recupero dalla sede stradale

rimette in assetto di marcia il *Veicolo* che si trovi al di fuori della sede stradale o che si sia ribaltato.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a *Terzi* a causa dell'uscita di strada del *Veicolo* (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
 - al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).
- La garanzia non è operante qualora il *Veicolo* abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada);

2. Trasporto *Veicolo*, *Assicurati* e *Autovettura* sostitutiva

Provvede al trasporto del *Veicolo* e degli *Assicurati*:

- al punto di riparazione convenzionato con la *Società*, più vicino al *Luogo dell'assistenza*;
- o, se l'*Assicurato* non intende far eseguire le riparazioni presso il punto di riparazione convenzionato,
- a un altro punto di riparazione indicato dall'*Assicurato* stesso purché si trovi entro 50 km dal *Luogo dell'assistenza*. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'*Assicurato*.

Per esigenze operative (quali, a titolo esemplificativo, interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale eccetera) può rendersi necessario il preventivo trasporto al deposito da parte del soccorritore intervenuto. In tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile.

In caso di intervento in orario di chiusura dei punti di riparazione o in viabilità autostradale, l'*Assicurato*, in alternativa, può chiedere il trasporto del *Veicolo* all'*Abitazione*.

La *Società* tiene a proprio carico:

- il costo del trasporto e della custodia del *Veicolo*, dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto, fino a un importo massimo di € 600,00 per evento;
- i costi relativi ai primi 50 km per il trasporto del *Veicolo* a un altro punto di riparazione indicato dall'*Assicurato* o all'*Abitazione*;
- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il luogo dell'assistenza;
- il costo del trasporto degli *Assicurati*;

Sono esclusi e rimangono a loro carico i costi del trasporto degli *Assicurati* presso una destinazione diversa da quella prevista.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla Centrale Operativa. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del *Veicolo*).

L'eventuale eccedenza chilometrica a carico dell'*Assicurato* è determinata individuando i chilometri che superano i limiti contrattualmente previsti (50 km); al fine di tener conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso occorre raddoppiare tale eccedenza.

L'importo dovuto dall'*Assicurato*, da corrispondere direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

La *Società*, se la *Centrale operativa* lo ritiene necessario, mette a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura sostitutiva di cilindrata fino a 1600 centimetri cubici.

L'auto sostitutiva viene erogata se risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1. l'*Assicurato* richiede il noleggio entro trenta giorni dalla data di accadimento dell'*Incidente*;

2. il punto di riparazione attestati per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'auto sostitutiva viene messa a disposizione anche se il *Veicolo* non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'*Assicurato* concorda con la *Centrale operativa* e si protrae fino alla riconsegna del *Veicolo* riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre:

- a) 7 giorni consecutivi, se l'*Assicurato* sceglie di far trasportare il *Veicolo* al punto di riparazione convenzionato;
- b) 3 giorni consecutivi, se l'*Assicurato* non intende far trasportare il *Veicolo* al punto di riparazione convenzionato.

L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'Art. "4.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

3. Taxi

mette a disposizione dell'*Assicurato* un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio, raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro, rientrare presso la propria *Abitazione*, eccetera.

La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento.

Questa *Prestazione* non sostituisce né è sostituita dal trasporto degli *Assicurati* effettuato in occasione del trasporto del *Veicolo*, secondo quanto previsto al precedente punto 2;

4. Pernottamento

organizza il pernottamento degli *Assicurati* presso una struttura alberghiera, per attendere che il *Veicolo* venga riparato o per il tempo necessario alla *Centrale operativa* per erogare le ulteriori *Prestazioni*, quando il *Luogo dell'assistenza* si trovi ad oltre 50 Km dall'*Abitazione*. La Società tiene a proprio carico i costi per una notte di pernottamento fino ad un massimo di € 150,00 per evento.

5. SEZIONE TUTELA LEGALE

Cosa assicura

Art. 6.1 - Rischio assicurato

1. La *Società* assicura nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 20.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, salvo condizioni di maggior favore individuate in *Polizza*, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di *Terzi*. In caso di Incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - a.1) *Sinistri* gestiti con la Procedura di "Risarcimento Diretto" (articolo 149 del Codice), esclusivamente dopo l'offerta di Risarcimento comunicata dalla propria compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile.
 - a.2) l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale di cui all'articolo 148 del Codice, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di

Risarcimento danni viene garantita nei limiti del massimo Indennizzo di € 40.000,00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore individuate in *Polizza* e senza limite di denunce per anno assicurativo, nei seguenti casi:

- per i Sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per i Sinistri con lesioni a persone, avvenuti all'estero.

Con riferimento ai punti a.1) e a.2), per la sola Tutela Legale "PLUS", la garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle Condizioni di *Assicurazione*, lettera i) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di ebbrezza alcolica e purché non vi sia responsabilità dell'*Assicurato* nella causazione del sinistro.

- a.3) *Sinistri* con danni da circolazione stradale subiti dai *Terzi* trasportati (articolo 141 del Codice). La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle Condizioni di *Assicurazione*, lettera i) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di Ebbrezza alcolica.
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi² e contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad Incidente stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La *Prestazione* opera in deroga all'Art. 6.2 delle Condizioni di *Assicurazione*, lettere e), i) e m);
- d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del *Veicolo Assicurato*, sequestrato in seguito ad Incidente stradale;
- e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal *Proprietario* o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del *Veicolo*. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'*Assicurazione* di Responsabilità Civile per spese di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3);
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al prefetto o l'opposizione avanti il giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale. La *Società* alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, attraverso il legale nominato ai sensi dell'Art. 7.5.1 delle Condizioni di *Assicurazione*", provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 6.2 delle Condizioni di *Assicurazione*, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;
- g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Nuovo Codice della Strada;
- h) proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di circolare con *Veicolo Assicurato* per la Responsabilità Civile Autoveicoli. La garanzia opera esclusivamente qualora la mancata copertura assicurativa del Veicolo indicato in Polizza risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate.

Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del *Veicolo* avvenuto a seguito di contestazione della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile Autoveicoli.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al Prefetto previo conferimento del mandato da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato scelga invece di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro, salvo condizioni di maggior favore individuate in Polizza.

In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto confermando l'erronea contestazione della sanzione, in quanto il Veicolo risulta regolarmente Assicurato. La garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa del Veicolo.

La garanzia deroga all'esclusione di cui all'Art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;

- i) sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento danni per fatti illeciti di terzi e la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni nel caso di incidenti stradali che coinvolgono il Contraente, il coniuge o il partner convivente del Contraente e i componenti del suo nucleo familiare presenti nel certificato di stato di famiglia in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi Veicolo pubblico o privato.

La garanzia non opera per incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati alla guida di monopattini elettrici.

- l) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo Assicurato.

Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle condizioni di Assicurazione, lettera i), la Prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di Ebbrezza alcolica.

Nel caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica la Prestazione opera solamente per il primo Sinistro insorto in ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno Scoperto del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00 salvo condizioni di maggior favore individuate in Polizza. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società non liquiderà alcuna somma.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

2. L'Assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un Caso assicurativo o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti al Caso assicurativo costituito da un ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli Organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle Prestazioni garantite: Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'Assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell'Art. 7.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 4;
- le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti (spese peritali) purché scelti in accordo con la Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell'Art. 7.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;³

- il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese sostenute dall'Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Cosa NON assicura

Art. 6.2 - Esclusioni

Le garanzie non sono operanti:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, Atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

e) per fatti dolosi delle persone assicurate;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

h) se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una Destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;

i) nei casi di contestazione per guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'Effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;

j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

k) se il Veicolo non è omologato;

l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;

m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica;

n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;

o) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);

p) per le vertenze contrattuali con la Società;

q) nel caso di guida di monopattini elettrici.

Dove vale la copertura

Art. 6.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera, della Bosnia Erzegovina e del Regno Unito.

Inoltre la copertura è valida per i seguenti paesi: Azerbaigian, Bielorussia, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Israele, Iran e Ucraina.

La copertura per i seguenti paesi Azerbaigian, Cipro e Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

Come assicura

Art. 6.4 - Insorgenza del *Caso assicurativo*

1. Per insorgenza del Caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a *Terzi*, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al Risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un *Terzo* abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della *Polizza*, per le vertenze contrattuali;
- durante il periodo di validità della *Polizza*, per tutte le altre *Prestazioni* garantite.

Qualora la *Polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una *Polizza* precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le *Prestazioni* già previste con la *Polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove *Prestazioni* inserite con il presente contratto.

Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *Polizza* precedente con garanzia di Tutela Legale.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla *Società* o alla *Società* alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, nei modi e nei termini dell'Art. 7.5.1 delle Condizioni di *Assicurazione*, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

4. Qualora la *Polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *Polizza* precedente della *Società*, il termine di denuncia dei *Sinistri* insorti durante la vigenza della *Polizza* precedente, decorre dalla cessazione della presente *Polizza* anziché dalla cessazione della *Polizza* precedente.

5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato o se la Rescissione, Risoluzione o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei *Contraenti* nel momento della stipulazione dell'*Assicurazione*. Tale disposizione non si intende operante per tutte le *Polizze* emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *Polizza* precedente della *Società*.

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico Caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo limite massimo di *Indennizzo* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

7 NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 7.2 - Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

GARANZIE *INCENDIO, FURTO E RAPINA*, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI.

Art. 7.2.1 - Denuncia del *Sinistro* e obblighi del *Contraente*, dell'*Aderente* o dell'*Assicurato*

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il *Sinistro* deve essere denunciato alla *Società* immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di *Furto* e *Rapina*, *Incendio* ed Eventi Sociopolitici, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono inoltre presentare denuncia (denuncia-querela, ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale, nel caso di *Appropriazione indebita*) all'Autorità competente trasmettendone copia alla *Società* e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del Codice civile).

Nel caso di smarrimento delle chiavi, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* dovranno fornire un'autocertificazione.

In caso di *Furto* o *Rapina* avvenuti all'estero, l'*Assicurato*, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, deve produrre alla *Società* copia della denuncia presentata all'Autorità italiana.

Le denunce di *Sinistro* saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 7.2.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del Danno indennizzabile non potrà essere superiore al Valore assicurato del Veicolo.

Si considerano facenti parte del *Veicolo* la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli Accessori aggiuntivi di serie inerenti l'uso a cui il *Veicolo* è destinato; al fine di ritenerli assicurati il loro importo deve essere ricompreso nel Valore *Assicurato*. Per assicurare gli Accessori aggiuntivi non di serie, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere comprovata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato in *Polizza* in uno specifico capitale *Assicurato*.

L'*Indennizzo* è comprensivo dell'I.V.A. salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui ne è consentita la detrazione a norma di legge.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al *Veicolo* in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile, o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

- Garanzie *Incendio, Furto* e *Rapina*, Eventi Naturali, (fermo il limite d'Indennizzo dell'importo massimo indicato in *Polizza* per la "Formula Base" nel caso di danno da grandine), Eventi Sociopolitici, (fermo il limite d'*Indennizzo*), Kasko.

Per le garanzie Eventi Naturali, e Kasko, l'*Assicurazione* può essere prestata, su richiesta del *Contraente*, "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 7.2.1.3 delle Condizioni di assicurazione e fino alla concorrenza della somma indicata in *Polizza*, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Per le garanzie, prestate a Valore Commerciale, l'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato secondo i seguenti criteri:

Danno Parziale

La Società riconosce l'importo relativo al "Danno Parziale" determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del *Veicolo* indicato in *Polizza* senza l'applicazione per i pezzi di *Ricambio* della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d'uso).

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in *Polizza*, il valore commerciale del *Veicolo*, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fonovisivi al momento del *Sinistro*.

Qualora il *Contraente* o l'*Aderente* abbia scelto la "Riparazione Diretta", si applicano le disposizioni dell'Art. 3.13.5 delle Condizioni di assicurazione.

Per le ruote (pneumatici e cerchi), trascorsi 2 anni dalla data di prima immatricolazione del *Veicolo*, anche se avvenuta all'estero, o salvo presentazione della fattura attestante la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di un nuovo treno, è prevista l'applicazione del Degrado d'uso nella misura fissa del 30%.

Danno Totale

Sinistro avvenuto entro 1 anno dalla data di prima immatricolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* (anche se avvenuta all'estero).

La Società riconosce, fermo il limite del Valore assicurato, l'importo del *Danno indennizzabile* - relativo alla perdita totale del *Veicolo* - determinato sulla base del Valore indicato sulla fattura d'acquisto.

Sinistro avvenuto trascorso 1 anno dalla data di prima immatricolazione del *Polizza* indicato in *Polizza* (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo il limite del Valore assicurato, l'importo del *Danno indennizzabile* - relativo alla perdita totale del *Veicolo* - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") al momento del *Sinistro*.

La Società considera "Danno Totale" la perdita del *Veicolo Assicurato* senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie.

- Garanzie Accessorie e garanzia Cristalli

L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato secondo i criteri indicati agli Artt. 3.10.3 e 3.11.3 delle Condizioni di assicurazione delle rispettive garanzie.

Art. 7.2.3 - Regola proporzionale

Nel caso in cui venga accertato che il *Valore assicurato* copra soltanto una parte del Valore commerciale che il *Veicolo* ha al momento della stipula o del rinnovo del contratto, la Società risponde dei danni in proporzione della differenza fra il Valore commerciale ed il *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

La Regola proporzionale non verrà applicata:

- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del Valore commerciale del *Veicolo* al momento della stipula o del rinnovo contrattuale.
- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato in *Polizza* sia pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.

Art. 7.2.6 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni urgenti, l'Assicurato non deve provvedere alla riparazione del *Veicolo* prima di avere ricevuto il consenso dalla Società, entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del *Sinistro*.

La Società, invece di pagare l'*Indennizzo* e con il consenso dell'Assicurato, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del *Veicolo* danneggiato, nonché sostituire parti di esso con altre di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

Art. 7.2.7 - Recupero del *Veicolo* oggetto di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita

In caso di *Furto* o di *Rapina* o di *Appropriazione indebita*, l'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del *Veicolo* o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'*Indennizzo*, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate in *Polizza*.

Se il *Veicolo* è ritrovato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla *Società* l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul *Veicolo*.

Qualora, invece, l'*Assicurato* non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del *Veicolo*, la *Società* darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo *Assicurato* all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Art. 7.2.9 delle Condizioni di assicurazione, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'*Indennizzo* pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del *Veicolo* ritrovato è superiore all'*Indennizzo* pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la *Società* procede alla restituzione dell'eccedenza all'*Assicurato*.

In nessun caso la somma incassata dalla *Società* sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della *Società* stessa. La *Società* comunicherà all'*Assicurato* l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 7.2.8 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Art. 7.2.5 delle Condizioni di assicurazione, è stato determinato l'ammontare del danno:

- previo accordo tra la *Società* e l'*Assicurato*, oppure all'esito della procedura di perizia contrattuale e sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari e previa presentazione alla *Società* di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione:
- 3.4.1 per la garanzia *Incendio*;
- 3.5.5 per la garanzia *Appropriazione indebita*;
- 3.7.1 per la garanzia *Eventi Sociopolitici*
- 3.10.1 per le garanzie accessorie R.C.A. "Extra";
- 3.10.2 per le garanzie accessorie C.V.T. "Extra";
- 3.11.1 per la garanzia *Cristalli*
- - 7.2.9 per le garanzie *Furto* e *Rapina*, *Eventi Sociopolitici*.

Art. 7.2.9 - Documenti da presentare alla Società

Nel caso in cui il *Sinistro* abbia interessato le garanzie *Furto* e *Rapina* o *Eventi Sociopolitici*, l'Assicurato dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia (denuncia-querela nel caso di *Appropriazione indebita*) presentata all'Autorità; in caso di "Danno Totale", ovvero di *Furto* o *Rapina* o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo*, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del *Veicolo*, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del *Veicolo* ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il *Veicolo* sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'Assicurato deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione Civile per l'immatricolazione in Italia. Nel solo caso del *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita*, l'Assicurato contestualmente al pagamento dell'Indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del *Veicolo*. Il costo di tale atto è a carico della Società. In caso di *Furto* e *Rapina* con ritrovamento del *Veicolo*, l'Assicurato deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal *Veicolo*.

Ai sensi dell'articolo 150 bis del Codice, in caso di *Furto* parziale, *Furto* totale, *Rapina*, *Appropriazione indebita* e *Incendio*, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale

(fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'Indennizzo potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Art. 7.3 Norme per la garanzia ASSISTENZA

Art. 7.3.1 - Assistenza Stradale

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la *Struttura organizzativa* di UnipolAssistance Società consortile a.r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marengo 25 e *Centrale operativa* in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14, a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.
La Società ha la facoltà di cambiare la Società di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle *Prestazioni* garantite.

Art. 7.3.1.1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Per ottenere l'assistenza l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la *Centrale operativa*, utilizzando una delle seguenti modalità:

NUMERO VERDE con costo della telefonata a carico del destinatario (non valido per chiamate dall'estero) 800 279 279;

- NUMERO DALL'ESTERO con costo della telefonata a carico del chiamante +39 011 6523200;
- App della Società
- FAX +39 011 6533875.

Art. 7.3.1.2 - Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza stradale

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la *Struttura organizzativa* provvederà per il traino del *Veicolo* inviando sul posto apposito mezzo di soccorso.

Art. 7.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

La gestione dei Sinistri della garanzia "Tutela Legale" affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, (VR), www.arag.it, in seguito denominata ARAG alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411;

fax per denuncia del nuovo Caso assicurativo: 045.8290557;

fax per invio successiva documentazione: 045.8290449;

mail per denuncia del nuovo Caso assicurativo: denunce@arag.it.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 7.5.1 - Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto al medesimo notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Art. 7.5.2 - Gestione del Caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato, a giudizio della Società o di ARAG, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa,

ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 7.5.1 delle Condizioni di assicurazione.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della *Società* o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'*Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto. I 30 giorni decorrono dal deposito del lodo arbitrale nel caso in cui sia fatto ricorso alla procedura descritta al successivo punto 8.
7. Né la *Società* né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
8. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e la *Società* o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'*Assicurato*.

La *Società* avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 7.5.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla Prestazione della garanzia assicurativa
Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la *Società* o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 7.5.4 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it